

Il decreto del MinAmb 28 novembre 2006, n. 308, integra le disposizioni del 2001

Modificato il programma nazionale per la bonifica dei siti inquinati

di **Luciano Butti**, *B&P Avvocati, Professore a contratto di diritto internazionale dell'ambiente - Università di Padova*

Interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia a carico delle pubbliche amministrazioni; stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale esistenti da diversi anni, ma per i quali non erano state in passato erogate le necessarie risorse finanziarie; copertura finanziaria per gli interventi di bonifica riguardanti i siti di interesse nazionale (diversi da quelli ai quali sopra si è fatto riferimento) in relazione ai quali sono state già avviate le procedure di bonifica previste dal programma nazionale di bonifica; intensificazione della vigilanza sul territorio, comprese le aree marine perimetrali. Questi gli obiettivi del D.M. 28 novembre 2006, n. 308, di integrazione e modifica del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato nel 2001.



Il testo integrale del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, è disponibile nella sezione **"Notività normative"** dell'indirizzo:

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Nel recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308^[1], sono state apportate integrazioni e modifiche del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato nel 2001 con il D.M. 18 settembre 2001, n. 468 *«Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"»*^[2].

Questi i fondamentali obiettivi del provvedimento:

- porre a carico delle pubbliche amministrazioni anche gli interventi di caratterizzazione aventi a oggetto aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia né delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989^[3];
- prevedere le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale esistenti da diversi anni, ma per i quali non erano state in passato erogate le

necessarie risorse finanziarie, nonché per i siti - sempre di interesse nazionale - istituiti con le recenti leggi nn. 248/2005^[4] e n. 266/2005^[5], nonché con il D.Lgs. n. 152/2006 (si veda l'elenco completo nel *box 1*);

- fornire adeguata copertura finanziaria per gli interventi di bonifica riguardanti i siti di interesse nazionale (diversi da quelli ai quali sopra si è fatto riferimento) in relazione ai quali sono state già avviate le procedure di bonifica previste dal programma nazionale di bonifica;
- assicurare la vigilanza sul territorio, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie e il controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale, attribuendo una specifica e adeguata disponibilità finanziaria al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
- prevedere, per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate, la collaborazione dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM).

Per realizzare questi obiettivi, il D.M. n. 308/2006 provvede in primo luogo alla ripartizione tra i vari siti di

[1] In S.O. n. 23 alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007, n. 24.

[2] In S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002, n. 13. Si vedano in nn. 5-6-7/2002 di Ambiente&Sicurezza.

(segue)

interesse nazionale delle risorse disponibili (complessivamente oltre sessanta miliardi di euro) per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale (**art. 1**). Condizioni, termini e beneficiari dei finanziamenti dovranno, di norma, essere definiti attraverso la programmazione negoziata tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e i soggetti attuatori (**art. 2**).

L'**art. 3** del provvedimento contiene un'importante modifica dell'articolo 5, D.M. 18 settembre 2001, n. 468, che elenca i possibili beneficiari del finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale. In particolare, viene consentita l'erogazione di finanziamenti alle pubbliche amministrazioni anche per interventi,

effettuati in luogo dei soggetti privati interessati, aventi a oggetto aree o beni privati, non oggetto a suo tempo della cosiddetta "autodenuncia" e per i quali i soggetti privati non procedono autonomamente. La norma in commento aggiunge, telegraficamente, che «*nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente eserciterà azione di rivalsa*», ma è evidente che questa azione sarà ammissibile soltanto nei confronti di soggetti dimostratamente individuabili come responsabili della contaminazione e non, invece, nei riguardi dei proprietari dell'area in quanto tali, ai quali possono essere richiesti solo gli interventi urgenti di messa in sicurezza (cosiddette "misure di prevenzione"; si veda l'art. 245 D.Lgs. n. 152/2006, e le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, 16

novembre 2005, Camera di Consiglio 28 giugno 2005, n. 6406).

L'**art. 4** provvede ad attribuire adeguati finanziamenti al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, mentre l'**art. 5** - al fine di consentire la caratterizzazione delle aree marine - estende ai siti di bonifica di interesse nazionale la convenzione già stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

L'**art. 6**, infine, dispone che, nel caso sia previsto, per la realizzazione degli interventi, l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal programma nazionale di bonifica, si proceda utilizzando lo strumento dell'**accordo di programma**, da stipularsi con la regione interessata. ●

Box 1

I siti di interesse nazionale di nuovo finanziamento

Di seguito l'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale per i quali sono state previste per la prima volta (salvo quanto indicato per alcuni siti in relazione a interventi urgenti) risorse finanziarie:

- **Brescia: aree industriali e relative discariche da bonificare:** bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale e delle relative discariche, del sistema delle rogge e del comparto acque sotterranee;
- **Broni (già finanziati in precedenti interventi urgenti):** bonifica e ripristino ambientale area industriale dimessa;
- **Falconara Marittima:** bonifica e ripristino ambientale area industriale ed area marina antistante lo stabilimento industriale, bonifica di aree industriali dimesse;
- **Serravalle Scrivia (già finanziati in precedenti interventi urgenti):** bonifica e ripristino ambientale area industriale dimessa;
- **Laghi di Mantova e polo chimico (già disponibili alcune risorse per effetto di una transazione):**

[3] «Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397» (in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1989, n. 121).

[4] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» (in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2005, n. 281).

[5] «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» (in S.O. n. 211 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302).

bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale, di aree lacustri - Laghi di Mantova e tratti del fiume Mincio - e delle relative sponde;

- **Orbetello:** bonifica e ripristino ambientale dell'area;
- **aree del litorale vesuviano:** bonifica e ripristino ambientale di area industriale e dell'area marina antistante, bonifica di aree industriali dismesse;
- **aree industriali di Porto Torres:** Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale e dell'area marina antistante lo stabilimento industriale, bonifica di aree industriali dismesse;
- **area industriale della Val Basento** (*già finanziati in precedenti interventi urgenti*): bonifica di aree industriali di tipo chimico ed aree produttive dismesse;
- **bacino del fiume Sacco** (*già finanziati in precedenti interventi urgenti*): rimozione degli isomeri di esaclorocicloesano che hanno contaminato l'argine fluviale;
- **area industriale di Milazzo:** bonifica e ripristino ambientale aree industriali, discariche, arenile ed area marina antistante;
- **bacino idrografico del fiume Sarno** (*già finanziati in precedenti interventi urgenti*): interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dell'area;
- **area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto):** interventi combinati di messa in sicurezza permanente e di rimozione e smaltimento dei rifiuti.

I LIBRI DI AMBIENTE&SICUREZZA

POLITICHE ENERGETICHE PER ENTI LOCALI E REGIONI

R. Basosi, D. Verdesca

Il volume affronta in materia organica il processo di riforma del settore, partendo dall'analisi del decentramento legislativo e amministrativo in campo energetico, legato alla modifica del Titolo V della Costituzione, seguito dalla liberalizzazione del mercato, prima europeo e poi italiano, che ha portato, come logica conseguenza, alla creazione della Borsa elettrica. Molto dettagliata è l'analisi della legge 23 agosto 2004, n. 239, con riferimento sia alle principali novità e agli obiettivi generali sia all'attribuzione di competenze e ruoli a regioni ed enti locali. In particolare, su quest'ultimo punto viene presentato uno schema di legge regionale per le nuove competenze, unitamente alle strategie e ai ruoli della programmazione energetica a scala locale nonché alle linee guida per i nuovi piani energetico-ambientali delle regioni e degli enti locali.

Pagg. 480 – € 50,00

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Il Sole
24 ORE

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it

